

Istituto superiore per la Ricerca e la
Protezione Ambientale



Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali

In collaborazione con:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero dello Sviluppo Economico

Istituto Superiore di Sanità

Le attività dell'Helpdesk nazionale

Mario Beccia

IPI – Istituto per la Promozione Industriale

Indice

Le attività dell'Helpdesk nazionale

1. Quadro istituzionale
2. L'Helpdesk nazionale
3. La rete degli Helpdesk nazionali
4. I dati statistici
5. Organizzazione del sito web
6. Alcuni quesiti esemplificativi

Decreto Interministeriale del 22.11.2007


Legge 6 Aprile 2007, n. 46 – Art. 5bis:

Il Ministero della Salute (ora del Welfare) è designato quale “Autorità Competente” a seguito di quanto previsto dall'art. 121 del Regolamento REACH.

Successivamente

con Decreto Interministeriale del 22.11.2007, adottato di concerto con il Ministero della Salute, il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche Comunitarie, è stato approvato il piano di attività riguardante i compiti per gli adempimenti previsti dal Regolamento REACH

Decreto Interministeriale del 22.11.2007



Piano nazionale di attuazione del REACH Compiti del MSE

In particolare al Ministero dello Sviluppo Economico sono stati assegnati i seguenti compiti:

l'istituzione e il funzionamento, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del CSC (Centro per le Sostanze Chimiche di nuova istituzione in seno all'ISS) e dell'ISPRA, di un servizio nazionale di informazione e assistenza tecnica, per fornire ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle di sostanze chimiche adeguate informazioni sugli obblighi e sulle responsabilità che competono loro, in particolare in relazione alle procedure di registrazione; la partecipazione ai lavori del Comitato per l'Analisi Socio-Economica dell'Agenzia Europea, con particolare riferimento alle sostanze candidate o da candidare ai processi di autorizzazione (Titolo VII) e restrizione (Titolo VIII): a questo scopo, il Ministero dello Sviluppo Economico sviluppa le competenze specialistiche necessarie avvalendosi del supporto di enti di ricerca o università o di altri organismi pubblici e privati

Gli Helpdesk nazionali

Ai sensi dell'**articolo 124** del Regolamento Reach , l'**Helpdesk** costituisce il servizio nazionale per l'assistenza a tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione del Regolamento attraverso la diffusione della documentazione di diritto e informativa adottata a livello nazionale e comunitario e attraverso chiarimenti in merito:

- agli obblighi per gli operatori
- all'interpretazione delle disposizioni e delle Linee Guida
- alle procedure da seguire per conformarsi al Regolamento

Gli Helpdesk nazionali

Per l'Italia il **Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Politica Industriale (DGPI)**, è l'Autorità pubblica che ha la responsabilità del Servizio.

Tutti gli Stati membri hanno avviato dal **1°giugno 2007** i propri Servizi Nazionali di assistenza tecnica.

Le disposizioni del Regolamento concernenti l'istituzione dell'Helpdesk sono state riprese dal **Decreto Interministeriale del 22.11.2007 (G.U. n.12 del 15.01.2008)** che stabilisce il piano di azione per l'attuazione del REACH sul territorio nazionale.

Gli Helpdesk nazionali

I singoli Helpdesk nazionali da un lato hanno il compito di **assistere le imprese**, in particolare le PMI, ad adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento REACH, nella corretta interpretazione dei documenti di orientamento pratici forniti dall'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) e dall'altro lato dovranno svolgere un'attività fondamentale di **interfaccia con gli altri Helpdesk nazionali, con l'Agenzia ECHA e con i servizi competenti della Commissione Europea** per rispondere in maniera uniforme ai quesiti relativi alle responsabilità e agli obblighi ricadenti sui produttori, gli importatori, gli utilizzatori a valle e gli stakeholders coinvolti nell'attuazione del REACH.

Gli Helpdesk nazionali

L'**azione pubblica** non deve sostituire il ruolo pro-attivo richiesto all'industria nel controllo e nella gestione dei rischi delle sostanze chimiche, e non deve neppure **sovrapporsi** all'offerta di servizi privati in relazione alla prevedibile domanda di consulenza da parte delle imprese (specie delle PMI). Il servizio pubblico ha invece lo scopo principale di **fornire informazioni attendibili circa la corretta applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento** e, nella fase iniziale, di **orientare** le imprese nell'interpretazione degli obblighi che loro incombono.

Pertanto i chiarimenti e le interpretazioni forniti dal servizio non hanno valenza giuridica e quindi le imprese saranno totalmente responsabili dei propri atti

La Rete degli Helpdesk nazionali

REACH Help-net

composto dagli Helpdesks nazionali e dell'ECHA

compito: fornire pareri coerenti e armonizzati ai fabbricanti, agli importatori, agli utilizzatori a valle e alle altre parti interessate, al fine di facilitare un'applicazione del REACH appropriata ed efficace

REHCORN - REACH Helpdesk Correspondents' Network

composto dai punti di contatto degli Helpdesk nazionali e dell'ECHA ha il compito di monitorare il REACH Help-net e assicurare che gli obiettivi del network siano realizzati e l'applicazione uniforme del Regolamento nei vari paesi membri.

(Correspondent per l'Italia: Dott. Antonello Lapalorcia-MSE-DGPI)

RHEP - REACH Helpdesk Exchange Platform

applicativo web-based per mezzo del quale i membri degli Helpdesk nazionali possono cooperare e darsi supporto a vicenda

Struttura dell'Helpdesk italiano

Helpdesk “self-service” (livello zero)

L'utente cerca la risposta tra le risorse online del sito di HD nazionale


Helpdesk di 1° livello

L'utente, non trovando la risposta tra le risorse online del sito, compila un formulario e si rivolge allo Staff dell'HD nazionale, il quale predispone la risposta attraverso l'analisi del Regolamento, delle risorse online del sito dell'HD nazionale oppure ricorrendo allo staff di esperti nazionali

Helpdesk di 2° livello


L'operatore di 1° livello non riesce a trovare la risposta e si rivolge quindi alla rete degli HD degli Stati Membri e dell'ECHA. In caso ancora di mancate risposte o di risposte dubbie, la discussione del quesito viene portata a livello EU (REHCORN). Il REHCORN può ricorrere anche all'ECHA e questa alla Commissione

Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH




Helpdesk – Dati Flusso Visite

I dati di flusso del sito Helpdesk registrati dal **1° giugno 2007 al 30 settembre 2008**, più di **150.000 mila visite e più di 1.700.000 pagine viste**, testimoniano l'esigenza delle imprese di reperire informazioni circa la corretta interpretazione dei loro obblighi rispetto al Regolamento nonché la validità/il funzionamento del servizio nazionale nel divulgare informazioni ed assistere le imprese.




Helpdesk – Domande ricevute

Il servizio di assistenza alle imprese, prevede la possibilità di rivolgersi direttamente all'Helpdesk, attraverso la compilazione di un formulario, qualora l'impresa non riesca a reperire l'informazione ricercata all'interno del sito. Dal **1° giugno 2007 al 30 settembre 2008** sono state ricevute oltre **724 domande** per più di **1208 quesiti**.



Helpdesk – Domande ricevute

Tipologia di impresa che si è rivolta all'Helpdesk dimensione:
dall'analisi delle domande ricevute nel periodo 1 giugno 2007 al 30 settembre 2008 emerge che sono le imprese di **micro e piccola** dimensione che ricorrono maggiormente all'Helpdesk.



Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH



REACH
Registration, Evaluation,
Authorisation of Chemicals

REACH
Registration, Evaluation,
Authorisation of Chemicals

- Home
- Helpdesk
- Domande e Risposte
- Testo del Regolamento
- REACH in breve
- ECHA
- Guide Tecniche
- Definizioni
- Attualità
- Link

Contatta HELPDESK

Helpdesk

La corretta implementazione del Regolamento REACH e l'uniforme applicazione in tutti i 27 Stati membri dell'Unione Europea è assicurata attraverso un sistema integrato e complesso di interazione tra Helpdesk nazionali (uno per ogni Stato membro).

Ai sensi dell'art. 124 del Regolamento, **l'Helpdesk è il servizio nazionale designato a fornire informazioni e assistenza tecnica a tutti i soggetti coinvolti dall'applicazione del Regolamento in merito agli obblighi da adempiere, alle responsabilità in cui si incorre e alle procedure da seguire in caso di utilizzo, fabbricazione o importazione di sostanze chimiche.**

I singoli Helpdesk nazionali da un lato hanno il compito di **assistere le imprese**, in particolare le PMI, ad adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento REACH, nella corretta interpretazione dei documenti di orientamento pratici forniti dall'**Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA)** e dall'altro lato dovranno svolgere un'attività fondamentale di **interfaccia con gli altri Helpdesk nazionali, con l'Agenzia ECHA e con i servizi competenti** della Commissione europea per rispondere in maniera uniforme ai quesiti relativi alle responsabilità e agli obblighi ricadenti sui produttori, gli importatori, gli utilizzatori e valle e gli stakeholders coinvolti nell'attuazione del REACH.

L'azione pubblica non deve sostituire il ruolo pro-attivo richiesto all'industria nel controllo e nella gestione dei rischi delle sostanze chimiche, e non deve neppure sovrapporsi all'offerta di servizi privati in relazione alla prevedibile domanda di consulenza da parte delle imprese (specie delle PMI): **il servizio pubblico ha invece lo scopo principale di fornire informazioni attendibili circa la corretta applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento e, nella fase iniziale, di orientare le imprese nell'interpretazione degli obblighi che loro incombono.**

L'avvio dell'Helpdesk nazionale entro il 1° giugno 2007 è un obbligo per ciascuno Stato membro. **L'Helpdesk dell'Agenzia europea** invece con sede ad Helsinki sarà reso **operativo a decorrere dal giugno 2008** e gestirà gli aspetti tecnici amministrativi ed operativi del Regolamento in costante intesa e contatto con gli Helpdesk nazionali e con gli uffici della Commissione Europea. Nel frattempo analogo servizio sarà assicurato dalla Commissione Europea.

*Ministero delle
Industrie e Commercio*

IPR
Istituto per la
Promozione
Industriale

Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH

The screenshot shows the REACH Helpdesk website. At the top left is the REACH logo (a flask with green liquid) and the text "REACH Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals". To the right, the word "REACH" is displayed in large green letters, with "Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals" underneath. A navigation menu on the left lists: Home, Helpdesk, Domande e Risposte, Testi del Regolamento, REACH in breve, ECHA, Guide Tecniche, Definizioni, Attualità, and Link. At the bottom left are logos for the Ministero delle Attività Economiche and the ISP (Istituto per la Promozione Industriale). The main content area features a "Contatta HELPDESK" button. Below it, the heading "Contatta l'Helpdesk" is shown in red. The text explains that users should fill out a form to ask questions, with a note that some fields are mandatory. It also directs users to check the "Domande e Risposte" section before submitting. A link "Cliccare qui" is provided for more information. The form section, titled "Dati Anagrafici", includes fields for "Referente" (Name and Email), "Numerativo o ragione sociale del richiedente", and "Dimensioni dell'azienda secondo la classificazione UE" (with radio buttons for Micro, Piccola, Media, and Grande).

Quesito tipo 1: Registrazione

Il REACH è entrato in vigore il 1° giugno 2007, ma la registrazione dei prodotti all'ECHA potrà essere effettuata solo tra il 1° giugno 2008 e il 1° dicembre 2008. Nell'arco di questo anno, le aziende debbono solo effettuare la propria registrazione all'ente? Se sì dove è possibile recuperare la modulistica?

Il Regolamento REACH è entrato in vigore a partire dal 1° giugno 2007, ma l'applicazione dei Titoli ha scadenze scalari nel tempo. Nel periodo 1° giugno 2007 – 1° giugno 2008 non vi è alcun obbligo di registrazione e resta in vigore la legislazione vigente (Dir. 67/548/CE - notifica delle sostanze). Le future registrazioni, peraltro, dovranno essere effettuate presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Per quanto riguarda le sostanze "soggette a regime transitorio" (phase-in) sarà possibile effettuare una pre-registrazione dal 1° giugno 2008 al 1° dicembre 2008.

Per la registrazione delle sostanze già presenti sul mercato con un numero CE o EINECS (cosiddette "Phase-in") sono previste diverse tempistiche (da 3,5 a 11 anni) a seconda delle quantità e del livello di pericolosità:

- il 1° dicembre 2010, per le sostanze immesse sul mercato in quantitativi > 1000 ton./anno; le sostanze CMR cat.1 e 2; le sostanze classificate con le frasi di rischio R50 e R53 purché in quantità > 100 tonnellate/anno**
- il 1° giugno 2013, per le sostanze immesse sul mercato in quantitativi > 100 tonnellate/anno**
- il 1° giugno 2018, per le sostanze immesse sul mercato in quantitativi > 1 tonnellata/anno**

Per quanto riguarda le sostanze non soggette a regime transitorio con numero ELINCS (cosiddette "non phase-in") le disposizioni sulla registrazione entrano in vigore a partire dal 1° giugno 2008 per tutte le tipologie.

Per far fronte più agevolmente agli obblighi imposti dalle disposizioni previste dal Regolamento Reach si hanno a disposizione due strumenti software: REACH-IT e IUCLID 5. Mediante REACH-IT le industrie possono presentare i fascicoli per la registrazione delle sostanze chimiche e consente inoltre all'Agenzia e alle autorità nazionali di esaminare tali fascicoli. L'Agenzia renderà accessibili su questo sito soltanto informazioni non riservate. Lo IUCLID 5 (International Uniform Chemical Information Database - Banca dati internazionale per informazioni chimiche uniformi), invece, è il software che permette alle industrie di memorizzare dati sulle sostanze chimiche e preparare il dossier di registrazione da inviare all'ECHA.

Quesito tipo 2: Importazione di sostanze

Società di trading Svizzera. Una delle attività della società riguarda l'acquisto di Anidride Ftalica in India e la sua rivendita sul mercato Italiano. Il nostro fornitore ci chiede cosa cambierà per lui con l'introduzione delle regole REACH. L'azienda indiana è una grossa azienda, con oltre 250 impiegati. Come si deve muovere quest'azienda, e come ci dobbiamo muovere noi, in quanto traders, per essere a norma?

La vostra società svizzera è responsabile dell'esportazione in Italia. Gli obblighi che derivano dal Regolamento REACH gravano su ciascun soggetto importatore della sostanza in Italia o del preparato e non competono all'esportatore. Il Regolamento non può imporre nessun obbligo a persone fisiche o giuridiche stabilite al di fuori della Comunità. La vostra società in collaborazione con il fornitore indiano, sulla base di accordi assunti volontariamente e liberamente con l'importatore o con gli importatori italiani potrebbe loro fornire il supporto informativo necessario ad assolvere gli obblighi previsti dal Regolamento. Nel caso di specie rileva anche l'articolo 8 che prevede che l'esportatore possa nominare un rappresentante esclusivo stabilito nella Comunità per adempiere gli obblighi previsti dal Regolamento per gli importatori. In tal caso gli importatori sono considerati utilizzatori a valle ai fini del Regolamento.

Quesito tipo 3: Sostanze negli articoli

If I have substance A which is in both article X and article Y article X and article Y are two completely unrelated dissimilar articles article X intentionally releases substance A, article Y does not intentionally release substance A. Must I sum tonnage of substance A in article X only to determine registration threshold, or sum tonnage of substance A in both articles X and Y to determine registration threshold?

If a substance manufactured by a single non EU-manufacturer is imported in several articles from which it is intended to be released, the potential registrant needs to sum up all volumes of the substance present in those articles. For this purpose, you need to count only those articles from which the substance is intended to be released. Whenever a substance is intended to be released from an article, the whole amount present in that article needs to be counted and not only the amount intended to be released.

Quesito tipo 4: Schede di sicurezza

L'azienda produce compounds di tecnopolimero termoplastici. Quali sono a livello pratico le differenze rispetto alle SDS (Schede di sicurezza) del passato recente?

La redazione della Scheda di Sicurezza (SDS), in conformità all'Allegato II del Regolamento, è prevista dagli articoli del Titolo IV.

Sono state previste le seguenti modifiche del formato attuale della Scheda di Sicurezza:

le Sezioni 2 (composizione/informazione sugli ingredienti) e 3 (identificazione dei pericoli) sono invertite e nella Sezione 1 deve essere riportato l'indirizzo e-mail della persona responsabile della redazione della Scheda di Sicurezza.

Quest'ultima modifica rende possibile la comunicazione rapida fra il responsabile della redazione della SDS e gli operatori della catena di approvvigionamento situati a valle.

Per quanto riguarda queste modifiche, il Ministero della Salute ha specificato nella circolare del 13 marzo 2007, che esse possono essere effettuate all'atto della prima revisione della Scheda di Sicurezza.

Quesito tipo 5: Data sharing

RIP 3.4 "Data sharing" volevo chiedere dei chiarimenti in merito a: - Punto 3.4 (pag.21) nella definizione di produttore non Europeo non viene fatta nessuna menzione dei "Traders". Possono essere considerati alla pari dei produttori non Europei? - Punto 4.4.1 chiunque potrebbe pre-registrare sostanze che non produce/importa al solo scopo di ottenere informazioni sulle stesse. Esiste qualche vincolo che possa "controllare" questa potenziale situazione.

Allo stato attuale la versione definitiva del RIP 3.4 è disponibile come Linea Guida sul sito web dell'ECHA al seguente indirizzo: http://reach.jrc.it/guidance_en.htm.

I traders, ossia le società che commerciano in paesi extra UE sostanze chimiche o preparati, che successivamente sono esportati sul territorio UE, devono adeguarsi alle disposizioni previste dal Regolamento REACH allo stesso modo dei produttori non europei come indicato nella Guida consultata dalla società.

Invece nella Guida sulla registrazione, scaricabile dallo stesso indirizzo sopra citato, troverà informazioni dettagliate concernenti quali attori presenti nella catena di approvvigionamento hanno obblighi e responsabilità di registrazione (in particolare vedere sez. 1.5).

L'Art. 28 del REACH prevede che ogni potenziale dichiarante di una sostanza soggetta a un regime transitorio in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno può precedere alla pre-registrazione della sostanza. La pre-registrazione consentirà di partecipare ai Forum sullo scambio delle informazioni (SIEF) con altri potenziali dichiaranti interessati alla stessa sostanza soggetta a regime transitorio e con le altre società che hanno trasmesso una registrazione per la medesima sostanza. Questa possibilità di scambio di informazioni di reciproco interesse non comporta l'accesso a informazioni di carattere riservato che viene regolato dagli Artt. 26, 27 e 30.\

**...NON solo
domande&risposte...**

Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH

REACH - Microsoft Internet Explorer

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indietro - Cerca - Preferiti

Indirizzo: http://www.helpdesk-reach.it/index.php?option=com_content&view=full&id=15&Itemid=29

Home

Helpdesk

Domande e Risposte

Pre-registrazione

FAQ

Testo del Regolamento

REACH in breve

ECHA

Guide Tecniche

Eventi

Attualità

Definizioni

Link

Ministero delle Attività Economiche

IPI Istituto per la Promozione Industriale

Operazione completata

Contatta HELPDESK

ECHA

European Chemicals Agency

L'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA - European Chemicals Agency) ha sede in Finlandia ad Helsinki, presta la sua consulenza agli Stati membri e alla Comunità nel contesto del sistema REACH.

La Commissione europea esercita le funzioni dell'Agenzia durante il periodo transitorio che seguirà l'entrata in vigore del REACH, fino al momento in cui tali funzioni saranno trasferite all'Agenzia appena sarà resa operativa.

L'Agenzia presta la sua consulenza agli Stati membri e alla Comunità nel contesto del sistema REACH. Più nello specifico, l'Agenzia diffonde le informazioni agli Stati membri e alle altre parti interessate e cura l'aggiornamento della base di dati che costituisce la fonte principale delle informazioni che saranno messe a disposizione delle Autorità nazionali competenti, nonché la fonte delle informazioni non riservate comunicate su richiesta.


L'Agenzia, inoltre, deve:

- comunicare al pubblico informazioni sulle sostanze che sono state o sono oggetto di valutazione;
- elaborare documenti destinati alle imprese e riguardanti gli obblighi di queste nell'ambito del sistema REACH;
- mettere in atto un servizio d'assistenza tecnica, incaricato di collaborare con i servizi corrispondenti delle competenti autorità nazionali.

I servizi d'assistenza tecnica delle competenti autorità nazionali forniscono consulenza alle imprese, mentre quello dell'Agenzia incoraggia l'adozione di un approccio armonizzato da parte delle autorità competenti degli Stati membri, **ma non fornisce direttamente consulenza all'industria.**

start Posta in arrivo - N... Microsoft Word Connessione 155.10g... Ministero della Sic... REACH - Microsoft... 12:38

Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH



REACH - Microsoft Internet Explorer

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti

Indietro

Indirizzo: http://www.helpdesk-reach.it/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=30

- Home
- Helpdesk
- Domande e Risposte
- Pre-registrazione
- FAQ
- Testo del Regolamento
- REACH in breve
- ECHA
- Guide Tecniche**
- Eventi
- Attualità
- Definizioni
- Link

Contatta
HELPDESK

Guide Tecniche

La Commissione Europea sta provvedendo, in stretta collaborazione con sub-appaltatori e stakeholders, ad elaborare **strumenti e guide** a disposizione dell'industria e degli Stati membri per permettere loro di recepire adeguatamente la nuova regolamentazione REACH.

È possibile scaricare le guide tecniche dal sito dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA):

[Scarica le Guide](#) (solo versione inglese).

Presso il [sito del Ministero della Salute](#) è possibile visionare e scaricare alcune delle [Linee Guida già tradotte in italiano](#) a cura del Ministero della Salute.

[Indietro]

[Home](#) | [Ricerca](#) | [Stampa](#)

Ministero della Salute
ISP Istituto per la Protezione Individuale

Operazione completata

Internet

start Posta in arrivo 14... Microsoft Word Corriere 155 10gl... Ministero della Sv... REACH - Microsoft 12:47

Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH

REACH Navigator - Guidance Documents - Microsoft Internet Explorer

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indirizzo http://reach.jrc.it/guidance_en.htm#GD_PROCC_A Vai Collegamenti

Guidance on the different processes under REACH

Guidance mainly for Industry Use

Guidance on registration
Reference name: [Guidance on registration](#)
This document describes when and how to register a substance under REACH. It consists of two parts: one on Registration tasks and obligations and the other on the preparation of the Registration Dossier.
[[download full PDF document](#)] (Updated 26/05/08)

Guidance on pre-registration
Reference name: [Guidance on pre-registration](#)
This document describes how to identify the substances that can be pre-registered as well as when and how to pre-register them.
[[download full PDF document](#)]
[See also the new ECHA web site on pre-registration](#)

Guidance on data sharing
Reference name: [Guidance on data sharing](#)
This document describes data sharing mechanisms for phaserin and non phaserin substances under REACH. It includes the communication within the SIEF and the cost sharing guidance. The document also describes the Confidential Business Information and Competition Law issues in the context of data sharing.
[[download full PDF document](#)]

Guidance for intermediates
Reference name: [Guidance for intermediates](#)
This document describes when and how the specific provisions for the registration of intermediates under REACH can be used.
[[download full PDF document](#)] (Updated 18/02/09)

Guidance for monomers and polymers
Reference name: [Guidance on polymers](#)
This document describes the specific provisions for polymers and monomers under REACH.
[[download full PDF document](#)] (Updated 18/03/08)

Guidance on Scientific Research and Development (SR&D) and Product and Process Oriented Research and Development (PPORD)
Reference name: [Guidance on PPORD](#)
This document describes specific provisions under REACH for substances manufactured, imported or used in scientific Research and Development (SR&D) and Product and Process Oriented Research and Development (PPORD).

start Posta in arrivo - News... Microsoft Word Caviglio 185 (CPU)... 3 Internet Explorer 12:53

Per saperne di più: www.helpdesk-reach.it